

ROMA



Protocollo RC n. 13319/2020

Deliberazione n. 147

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 104

Seduta Pubblica del 22 dicembre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di martedì 22 del mese di dicembre, alle ore 13 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

La seduta è svolta ai sensi della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 15 ottobre 2020.

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI, partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto tra venti minuti.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,22 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Simonelli Massimo, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e l'Assessore Montuori Luca.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott. VIGGIANO.

(OMISSIS)

212<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 144 del 23 ottobre 2020)

**Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, ex Delibera C.C. n. 11/2006, a favore della Società "Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l." (di seguito denominata S.E.I. S.r.l.), per la realizzazione di cubature pari a mc. residenziali 3.232 sul P.d.Z. B50 "Monte Stallonara", fruente di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto "ex tunc", della Convenzione stipulata a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma Rep. 41618 del 27.02.2008, limitatamente alla concessione del diritto di superficie a favore della S.E.I. S.r.l., a seguito della revoca del finanziamento regionale di cui alla Deliberazione G.R.L. n. 897 del 27.11.2019.**

Permesso che

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale n. 2523 del 27 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, ha varato il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" che

prevedeva, tra l'altro, da parte delle Regioni, la predisposizione di un apposito Piano Operativo Regionale;

la Regione Lazio, in attuazione di detto decreto, con la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 527 del 20 giugno 2003, ha approvato il bando di concorso per la predisposizione del Piano Operativo Regionale;

con Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1012 del 29 ottobre 2004, pubblicata sul B.U.R.L. n. 35 del 20 dicembre 2004, è stato rimodulato il Piano Operativo Regionale, individuando gli interventi ammessi al finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quelli non coperti da tale finanziamento ma da altro, erogato direttamente dalla Regione Lazio;

nell'ambito di detti programmi costruttivi, coperti da contributo regionale, denominati "20.000 alloggi in affitto", risulta, tra gli altri, essere stato ammesso a finanziamento l'intervento di pertinenza della Società "Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l." (di seguito denominata S.E.I. S.r.l.), diretto alla realizzazione di n. 12 alloggi, da concedersi in locazione per un periodo non inferiore a 8 anni;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 516 del 12 ottobre 2005, recante "*Criteria per l'assegnazione in diritto di superficie ed elenco definitivo delle aree destinate ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica a favore delle imprese e/o cooperative fruienti di contributo pubblico, ai sensi della Legge n. 21/2001 per il programma "20.000 alloggi in affitto". Attuazione Deliberazione C.C. n. 33/2004.*", al fine di soddisfare le necessità localizzative dei programmi edificatori ammessi al finanziamento, con conseguente assegnazione delle volumetrie, quantificate in relazione all'entità del finanziamento previsto, sono state individuate le aree su cui far insistere detti finanziamenti, tra cui risulta esservi il P.d.Z. "Monte Stallonara", con l'impegno ad assegnare tali aree esclusivamente nel caso di formale ammissione all'agevolazione pubblica;

conseguentemente, gli operatori fruienti dei contributi pubblici relativi al programma "20.000 abitazioni in affitto", destinati al Comune di Roma, hanno avanzato istanza per l'assegnazione di un'area ricadente nei Piani di Zona indicati nella delibera sopra richiamata, nei limiti, come detto, della cubatura destinata all'entità di tali finanziamenti;

con Deliberazione n. 11 del 19 gennaio 2006, pertanto, il Consiglio Comunale, nel presupposto della fruizione del contributo pubblico in parola, in forza della indicata Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1012/2004 e del D.M. 2523/2001, ha disposto l'assegnazione, in diritto di superficie, a favore della S.E.I. S.r.l., di volumetrie sull'area insistente nel comparto T/p del P.d.Z. B50 "Monte Stallonara", per la realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 3.232, corrispondente al numero di alloggi finanziato ai sensi della legge n. 21/2001;

con Atto a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma Rep. n. 41618 del 27 febbraio 2008, detta Società ha poi stipulato, con il Comune di Roma, apposita Convenzione per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 della legge del 22 ottobre 1971 n. 865, sulle predette aree oggetto di assegnazione, unitamente alla

Soc. CECIS S.r.l., anch'essa assegnataria di volumetrie sul medesimo comparto "T/p" del P.d.Z. "Monte Stallonara", ma non oggetto, quest'ultima, del presente procedimento; tale concessione del diritto di superficie, sulle aree come sopra assegnate, veniva effettuata esclusivamente nel presupposto della fruizione del contributo pubblico in parola, unica condizione legittimante la concessione del diritto reale medesimo;

nell'ambito delle premesse della stessa Convenzione viene infatti dato atto che: *"il Comune di Roma, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge, ha individuato le Società CECIS e Sviluppo Edilizio Immobiliare quali soggetti idonei, per tale contributo, all'assegnazione in diritto di superficie su aree del Piano di Zona Monte Stallonara, comparto T/p, per la realizzazione di cubature residenziali"*;

l'art. 13 del Disciplinare Generale di Patti Oneri e Condizioni, allegato "B" della Convenzione stessa, testualmente prevede: *"Qualora l'intervento edificatorio sia realizzato in attuazione di uno specifico programma di finanziamento pubblico, la regolamentazione dei rapporti giuridici e delle obbligazioni nascenti in forza del finanziamento medesimo è pattizamente ed automaticamente adeguata alle relative norme e disposizioni le quali, sin da ora, si considerano recepite ed automaticamente applicate unitamente a quelle espresse nella presente Convenzione"*;

per quanto riguarda gli obblighi imposti dall'atto convenzionale e dalle obbligazioni nascenti in forza del finanziamento agevolato da parte della Regione Lazio, dalla documentazione presente agli atti dell'ufficio e dalle verifiche effettuate, è emerso che la S.E.I. S.r.l. si è resa responsabile di gravi e ripetute violazioni della Convenzione come sopra stipulata con il Comune di Roma nonché, nello specifico, di condotte poste in essere in violazione della normativa del Bando di Concorso ed in particolare:

- il Bando di Concorso, come approvato con Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 527/2003, indicava, tra i criteri per l'attribuzione del punteggio, quello dell'impegno a reperire - senza intermediazione alcuna - i conduttori e/o assegnatari degli alloggi; veniva infatti prevista dal bando l'attribuzione di n. 4 punti, laddove l'operatore, come nel caso di specie, si fosse impegnato a non avvalersi di intermediazione alcuna per il reperimento dei conduttori;
- in tal senso, la S.E.I. S.r.l., in data 28 luglio 2003, ha presentato alla Regione Lazio la domanda per la partecipazione al Bando di concorso "20.000 alloggi in affitto", dichiarando, per il tramite del proprio legale rappresentante, di aver diritto a n. 4 punti di priorità in graduatoria, essendosi impegnata a reperire, senza intermediazione, i conduttori e/o assegnatari acquirenti;
- sulla base di quanto dichiarato dalla S.E.I. S.r.l., all'atto della presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo pubblico, la medesima Società si è collocata in graduatoria in posizione utile per essere assegnataria del contributo pubblico;

diversamente, dalla documentazione presente agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e dalle verifiche effettuate, è emerso che la S.E.I. S.r.l., quale promittente alienante, ha stipulato due contratti preliminari di compravendita, in data 5 luglio 2010, per il tramite dell'agenzia immobiliare "Residenze

S.r.l.", con la locazione a termine a 8 anni e proprietà differita ai sensi della L. 179/1992, art. 9, con due promissari acquirenti, i quali, ciascuno per il proprio corpo di fabbrica, si obbligavano ad acquistare gli immobili realizzati sul comparto T/p del Piano di Zona "Monte Stallonara";

dall'attività di intermediazione posta in essere dalla S.E.I. S.r.l., peraltro comprovata dalle copie delle fatture di pagamento emesse dalla immobiliare "Residenze S.r.l." in data 6 aprile 2010 e 19 marzo 2012 e trasmesse dai soci stessi, ne è conseguito:

- il mancato rispetto degli impegni assunti sin dall'atto della presentazione della domanda afferente il sopra citato Bando di Concorso che, come sopra detto, devono intendersi automaticamente recepiti anche dalla Convenzione stipulata con il Comune di Roma;
- la violazione dell'art. 11 del Disciplinare Generale di Norme Patti, Oneri e Condizioni, costituente l'Allegato "B" alla Convenzione medesima, laddove viene espressamente previsto il divieto di porre a carico dei soci/acquirenti/locatari qualsiasi somma a titolo di intermediazione o complementari alla stessa;
- la violazione dell'art. 1 del Disciplinare Generale di Norme Patti, Oneri e Condizioni, sopra richiamato, laddove è previsto il divieto di trasferire a terzi il diritto di superficie, a qualsiasi titolo, su area totalmente o parzialmente inedificata, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione capitolina. Diversamente, i preliminari di vendita sono stati sottoscritti in data 5 luglio 2010, mentre il programma è stato ultimato in data 28 dicembre 2011, a nulla rilevando la qualificazione degli atti come preliminari. Ciò in quanto detti contratti comportavano una promessa d'alienazione, alla quale sarebbe seguito un contratto definitivo, traslativo della proprietà, con obblighi strumentali al trasferimento stesso, consistente nell'anticipo del corrispettivo della cessione. Come indicato all'art. 5 dei suddetti preliminari, la Società ha, infatti, richiesto ai promissari acquirenti (e quindi agli attuali conduttori) la corresponsione di somme di denaro in conto costruzione, come dettagliate nell'articolo stesso, facendo scaturire dalla stipula di detti contratti effetti riconducibili ad adempimento di obbligazioni pecuniarie, del tutto corrispondenti a contratti con effetti traslativi della proprietà;
- la mancata detrazione, "in toto", del contributo pubblico, dal corrispettivo massimo di cessione, in violazione del principio, ormai acclarato dalla giurisprudenza in diverse sentenze, che obbliga l'imprenditore a decurtare dal prezzo massimo di cessione l'importo afferente il contributo stesso, in quanto erogato non a favore di quest'ultimo, ma a beneficio del fruitore finale (socio della Cooperativa, acquirente o conduttore dell'immobile);

in seguito a quanto sopra descritto, la Regione Lazio, con nota acquisita al prot. QI/136201 del 22 agosto 2019, dato atto anche del comportamento tenuto dall'operatore in contrasto con gli obblighi assunti in sede di convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971 con il Comune di Roma, ha comunicato il proprio formale avvio, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, del procedimento amministrativo, volto alla revoca del finanziamento regionale, a seguito delle violazioni riscontrate rispetto alle prescrizioni del Bando;

con Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 897 del 27 novembre 2019, la Regione Lazio è poi pervenuta alla declaratoria di decadenza della Società "Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l." dal beneficio economico concesso, disponendo la contestuale revoca del finanziamento, già assegnato con Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 136 del 14 febbraio 2005, pari ad Euro 216.186,25, stante *"l'inottemperanza agli obblighi sopracitati, che ha comportato tra l'altro disagi dei potenziali conduttori di alloggi nell'attuazione del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica, è necessario disporre la decadenza dal beneficio concesso all'operatore economico Società Sviluppo Edilizio Immobiliare - Società a responsabilità limitata"*;

con pari deliberazione, la Regione Lazio ha altresì previsto il mantenimento della quota di contributo erogata sull'immobile - pari al 70% di quanto finanziato, in ragione della finalità pubblica dell'intervento di cui al D.M. 2523/2001 denominato "20.000 abitazioni in affitto", prevedendo di trasferire in capo all'Amministrazione capitolina la quota residua di contributo, pari ad Euro 64.855,07 (30%) del finanziamento, in conseguenza dell'acquisizione del compendio di cui trattasi al patrimonio capitolino, per effetto della risoluzione della Convenzione.

Considerato che

come già descritto in premessa, il finanziamento regionale ha costituito l'unico ed esclusivo presupposto legittimante l'assegnazione della volumetria a favore della S.E.I. S.r.l. sul comparto "T/p" del P.d.Z. "Monte Stallonara", la cui volumetria, concessa in diritto di superficie con Convenzione stipulata con atto a rogito notaio Ungari Trasatti Rep. n. 41618 del 27 febbraio 2008, risulta strettamente quantificata in relazione al numero degli alloggi finanziato;

rilevato che la violazione del Bando di finanziamento, individuata, *"inter alia"*, nell'aver contravvenuto all'impegno, sottoscritto all'atto dell'istanza di ottenimento del beneficio, a reperire - senza intermediazione alcuna - i conduttori e/o assegnatari, ha inevitabilmente viziato, sin dall'origine, la graduatoria con cui sono stati individuati gli operatori ammessi ad agevolazione, con l'attribuzione di un punteggio non corretto.

Considerato altresì che

la natura di "presupposto legittimante" l'assegnazione stessa è ulteriormente comprovata anche dalla disciplina normativa osservata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2006, con cui sono stati localizzati gli interventi di edilizia residenziale pubblica sulle aree comprese nei Piani di Zona nella stessa indicati, tra cui, appunto, il P.d.Z. "Monte Stallonara", essendo tale localizzazione stata effettuata ricorrendo allo strumento normativa previsto dall'art. 3 della legge n. 247/1974, con le modalità di cui all'art. 51 della L. 865/1971. Detta norma, infatti, testualmente prevede che: *"gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della Regione o comunque fruente di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie"*;

al punto 3 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2006 si legge, infatti, che gli interventi di edilizia residenziale, fruente dei contributi di cui alla

legge n. 21/2001, come indicato in premessa, vengono localizzati sulle aree comprese nei Piani di Zona adottati, tra cui il P.d.Z. "Monte Stallonara", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 247/1974, con le modalità di cui all'art. 51 della legge n. 865/1971;

nel caso di specie, quindi, trattandosi di intervento assegnato sul P.d.Z. "Monte Stallonara", all'epoca solo adottato, non sarebbe stato possibile procedere ad assegnare i previsti diritti edificatori se non nel presupposto che si trattasse di un programma edificatorio finanziato;

la concessione del finanziamento deve conseguentemente ritenersi requisito necessario anche per la stipula della Convenzione ex art. 35 della L. n. 865/1971, ciò in quanto l'atto convenzionale sottoscritto era stato previamente autorizzato con la medesima deliberazione sopra richiamata, nel presupposto, fondante e legittimante la stessa, della fruizione del contributo pubblico la cui assenza, come detto, non avrebbe reso possibile ricorrere allo strumento fornito dalla legge per poter localizzare interventi "a totale carico dello Stato o della Regione o comunque fruente di contributo statale o regionale";

in tal senso si è espresso anche il Giudice Amministrativo, con Sentenza T.A.R. n. 4904/2018, ove, in ordine ad un caso analogo, si è espresso valorizzando la fruizione del finanziamento pubblico come condizione legittimante l'assegnazione, essendo evidente che *"la concessione del finanziamento pubblico costituisce ab origine un presupposto legittimante la concessione del diritto di superficie - traducendosi, di conseguenza, in un requisito necessario per la stipula della convenzione -, anche alla luce del fatto che la localizzazione degli interventi de quibus è stata effettuata in base all'articolo 3 della Legge n. 247/1974, il quale concerne precipuamente gli interventi «a totale carico dello Stato o della Regione o comunque fruente di contributo statale o regionale».* Dal legittimo annullamento della Deliberazione n. 234/1998, allora, consegue la legittimità della caducazione ex tunc della Convenzione e degli atti ad essa susseguenti (*«per mancanza del requisito giuridico giustificante la concessione del diritto reale, v. p. 4 dello stesso»*);

stante quanto sopra, a seguito della declaratoria di decadenza disposta dalla Regione Lazio con Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 897 del 27 novembre 2019 e, quindi, del venir meno del finanziamento, per un vizio della graduatoria, sussistente "ab origine" in quanto ascrivibile ad un impegno assunto dall'operatore sin dal momento della presentazione dell'istanza di ottenimento del contributo, con nota prot. QI/7250 del 16 gennaio 2020 è stato avviato il *"procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 241/1990, per la declaratoria dell'annullamento dell'assegnazione già disposta, ex delibera C.C. n. 11/2006, a favore della Società S.E.I. S.r.l., per la realizzazione di cubature pari a mc. residenziali 3.232, sul P.d.Z. B50 "Montestallonara", fruente di contributo pubblico regionale con conseguente annullamento, con effetto "ex tunc", della Convenzione stipulata a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma Rep. n. 41618 del 27 febbraio 2008, limitatamente alla concessione del diritto di superficie a favore della Società Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l., a seguito della revoca del finanziamento regionale di cui alla Deliberazione G.R.L. n. 897 del 27 novembre 2019"*;

in data 20 febbraio 2020, con Determinazione Dirigenziale rep. 323 prot. QI/28207 del 20 febbraio 2020, la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e

Attuazione Urbanistica ha poi disposto la chiusura del procedimento come sopra avviato.

Atteso che, in data 8 maggio 2020, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Esposito";

che in data 8 maggio 2020, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto onerale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Esposito;

in data 22 ottobre 2020 il Ragioniere Generale ha confermato il parere già espresso il 14 maggio 2020, che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. ( D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto, rilevando che, ai sensi del disposto di cui all'All. n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2001, anche le movimentazioni non monetarie devono trovare integrale rappresentazione nel bilancio di previsione finanziario.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci";

che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 13 novembre 2020, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;

sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto sopra premesso,

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

- di dichiarare l'annullamento dell'assegnazione già disposta, ex deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2006, a favore della "Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l.", per la realizzazione di cubature pari a mc. residenziali 3.232, sul P.d.Z. B50 "Monte Stallonara", fruente di contributo pubblico regionale, con conseguente annullamento, con effetto "ex tunc", della Convenzione stipulata a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma Rep. 41618 del 27 febbraio 2008, limitatamente

alla concessione del diritto di superficie a favore della medesima Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l., a seguito della revoca del finanziamento regionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 897 del 27 novembre 2019;

- di acquisire, ex art. 934 c.c., al patrimonio capitolino, le porzioni immobiliari facenti parte del complesso immobiliare realizzato dalla "Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l." sull'area del comparto T/p del Piano di Zona B50 "Monte Stallonara", di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alle competenti Strutture dell'Amministrazione capitolina di:
  - verificare l'attualità dei dati catastali delle porzioni immobiliari con le relative pertinenze, oggetto della presente declaratoria di annullamento;
  - redigere apposita perizia di stima finalizzata alla esatta quantificazione delle partite attive e passive derivanti dalla procedura di acquisizione al patrimonio capitolino delle aree concesse, delle porzioni immobiliari ivi realizzate e delle relative pertinenze oggetto del presente provvedimento ed, in particolare, l'indicazione di somme eventualmente da riconoscere alla Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l, nonché gli eventuali conguagli da versare a Roma Capitale, da parte della stessa e/o dei prenotatari/locatari degli immobili;
  - procedere all'espletamento delle formalità relative all'assegnazione degli immobili oggetto del presente provvedimento, previa verifica dei requisiti soggettivi degli aventi diritto, come previsto dal Bando Regionale in forza del quale l'intervento edilizio ha ricevuto finanziamenti pubblici;
  - procedere all'espletamento delle necessarie incombenze presso la competente Conservatoria, per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2645 C.C., della presente deliberazione nei Registri Immobiliari.

## Allegato "A" - VIA SELEGAS, SNC – Proprietà SVILUPPO EDILIZIO IMMOBILIARE S.r.l. –

- Via Selegas snc p. T int. 2, Foglio 752 particella 3869 sub 7
- Via Selegas snc p. T int. 2, Foglio 752 particella 3869 sub 8
- Via Selegas snc p. S1 int. 2, Foglio 752 particella 3869 sub 22
- Via Selegas snc p. 1 int. 3, Foglio 752 particella 3869 sub 9
- Via Selegas snc p. S1 int. 3, Foglio 752 particella 3869 sub 23
- Via Selegas snc p. 1 int. 5, Foglio 752 particella 3869 sub 11
- Via Selegas snc p. S1 int. 5, Foglio 752 particella 3869 sub 25
- Via Selegas snc p. 2 int. 7, Foglio 752 particella 3869 sub 13
- Via Selegas snc p. S1 int. 8, Foglio 752 particella 3869 sub 28
- Via Selegas snc p. 2 int. 10, Foglio 752 particella 3869 sub 16
- Via Selegas snc p. S1 int. 13, Foglio 752 particella 3869 sub 33
- Via Selegas snc p. 3 int. 13, Foglio 752 particella 3869 sub 19
- Via Selegas snc p. S1 int. 10, Foglio 752 particella 3869 sub 30
- Via Selegas snc p. T int. 1, Foglio 752 particella 3869 sub 5
- Via Selegas snc p. T int. 1, Foglio 752 particella 3869 sub 6
- Via Selegas snc p. S1 int. 1, Foglio 752 particella 3869 sub 21
- Via Selegas snc p. 1 int. 4, Foglio 752 particella 3869 sub 10
- Via Selegas snc p. S1 int. 6, Foglio 752 particella 3869 sub 26
- Via Selegas snc p. 1 int. 6, Foglio 752 particella 3869 sub 12
- Via Selegas snc p. S1 int. 4, Foglio 752 particella 3869 sub 24
- Via Selegas snc p. 2 int. 8, Foglio 752 particella 3869 sub 14
- Via Selegas snc p. S1 int. 7, Foglio 752 particella 3869 sub 27
- Via Selegas snc p. 2 int. 9, Foglio 752 particella 3869 sub 15
- Via Selegas snc p. S1 int. 9, Foglio 752 particella 3869 sub 29
- Via Selegas snc p. 3 int. 11, Foglio 752 particella 3869 sub 17
- Via Selegas snc p. S1 int. 14, Foglio 752 particella 3869 sub 34
- Via Selegas snc p. 3 int. 12, Foglio 752 particella 3869 sub 18
- Via Selegas snc p. S1 int. 12, Foglio 752 particella 3869 sub 32
- (Via Selegas snc, Foglio 752 particella 3869 sub 20 soppresso)
- Via Selegas snc p. S1 int. 11, Foglio 752 particella 3869 sub 31
- Via Selegas snc p. 3 int. 14, Foglio 752 particella 3869 sub 501 (ex 20)
- Via Selegas snc p. 3-4, Foglio 752 particella 3869 sub 502 (ex 20)

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata, con 35 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Marchini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Baglio, Bernabei, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Meloni, Mennuni, Onorato, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 147.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 35 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione Agnello, Allegretti, Baglio, Bernabei, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Fassina, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Meloni, Mennuni, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 30 dicembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13 gennaio 2021.

Li, 29 dicembre 2020

SECRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti